

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Comparti commercializzati in Italia dalla Società

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 12 aprile 2021

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 13 aprile 2021

| Nome del Comparto | Categorie di Azioni¹ | Valuta² | ISIN | Data di inizio della commercializzazione |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------|---|
| Asian Dividend Income Fund | A2 | USD | LU0264606111 | 2007 |
| Asian Dividend Income Fund | A2 | EUR | LU0572939261 | 2011 |
| Asian Dividend Income Fund | A3q | EUR | LU0572940194 | 2011 |
| Asian Dividend Income Fund | A3q | USD | LU0264605907 | 2011 |
| Asian Dividend Income Fund | X2 | USD | LU0264606624 | 2007 |
| Asian Growth Fund | A2 | USD | LU0011890851 | 2000 |
| Asian Growth Fund | X2 | USD | LU0247700106 | 2000 |
| Asia-Pacific Property Income Fund | A3 | USD | LU0229494629 | 2011 |
| Asia-Pacific Property Income Fund | A2 | USD | LU0229494975 | 2006 |
| Asia-Pacific Property Income Fund | A2 | EUR | LU0572942307 | 2011 |
| Asia-Pacific Property Income Fund | X2 | USD | LU0247698441 | 2006 |
| Biotechnology Fund | A2 | USD | LU1897414303 | 2018 |
| China Opportunities Fund | A1 | USD | LU0327786827 | 2011 |
| China Opportunities Fund | A2 | USD | LU0327786744 | 2008 |
| China Opportunities Fund | A2 | EUR | LU0572944774 | 2011 |
| China Opportunities Fund | X2 | USD | LU0327787395 | 2008 |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | A2 | USD | LU1120394736 | 2014 |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | A2 | HEUR | LU1120395543 | 2017 |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | X2 | USD | LU1120394900 | 2014 |
| Euro Corporate Bond Fund | A3 | EUR | LU0451950405 | 2011 |
| Euro Corporate Bond Fund | A2 | EUR | LU0451950314 | 2010 |
| Euro Corporate Bond Fund | X3q | EUR | LU0828815067 | 2012 |
| Euro Corporate Bond Fund | X2 | EUR | LU0451950744 | 2010 |
| Euro High Yield Bond Fund | A2 | EUR | LU0828815570 | 2012 |
| Euro High Yield Bond Fund | A3q | EUR | LU0828815224 | 2012 |
| Euro High Yield Bond Fund | X2 | EUR | LU0828820901 | 2012 |
| Euro High Yield Bond Fund | X3q | EUR | LU0828821115 | 2012 |
| Euroland Fund | A2 | EUR | LU0011889846 | 2000 |

¹ Le lettere "m", "q" e "s" accanto alla categoria di azioni indicano la frequenza di distribuzione della relativa categoria (rispettivamente, "m" mensile, "q" trimestrale e "s" semestrale).

² Nel caso in cui la valuta dell'investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indicate nel presente Modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------|--------------|------|
| Euroland Fund | X2 | EUR | LU0247695934 | 2000 |
| European Growth Fund | A2 | EUR | LU0503932328 | 2010 |
| European Growth Fund | X2 | EUR | LU0503932831 | 2010 |
| Global Equity Income Fund | A2 | USD | LU1059380805 | 2014 |
| Global Equity Income Fund | A3q | EUR | LU1059380391 | 2014 |
| Global Equity Income Fund | A3q | USD | LU1059380557 | 2014 |
| Global Equity Income Fund | X2 | USD | LU1061745474 | 2014 |
| Global Equity Income Fund | X3q | USD | LU1061745128 | 2014 |
| Global High Yield Bond Fund | A2 | USD | LU0978624194 | 2013 |
| Global High Yield Bond Fund | A2 | HEUR | LU0978624277 | 2017 |
| Global High Yield Bond Fund | A3q | HEUR | LU0999457616 | 2017 |
| Global Multi-Asset Fund | A1 | HEUR | LU1253842188 | 2015 |
| Global Multi-Asset Fund | A2 | HEUR | LU1253842006 | 2015 |
| Global Multi-Asset Fund | X2 | HEUR | LU1253842345 | 2015 |
| Global Natural Resources Fund | A2 | EUR | LU1073139583 | 2014 |
| Global Natural Resources Fund | A2 | USD | LU1120392870 | 2014 |
| Global Natural Resources Fund | X2 | EUR | LU1077968276 | 2014 |
| Global Property Equities Fund | A3q | USD | LU0209137206 | 2011 |
| Global Property Equities Fund | A2 | USD | LU0209137388 | 2005 |
| Global Property Equities Fund | A2 | EUR | LU0264738294 | 2011 |
| Global Property Equities Fund | A2 | HEUR | LU0828244219 | 2017 |
| Global Property Equities Fund | X2 | USD | LU0247699092 | 2005 |
| Global Smaller Companies Fund | A2 | USD | LU1983261782 | 2019 |
| Global Smaller Companies Fund | A2 | EUR | LU1984712320 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | USD | LU1983259539 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | EUR | LU1984711512 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | HEUR | LU1983259885 | 2019 |
| Global Sustainable Equity Fund | X2 | USD | LU2183131247 | 2021 |
| Global Technology Leaders Fund | A1 | USD | LU0209158467 | 2011 |
| Global Technology Leaders Fund | A2 | USD | LU0070992663 | 2000 |
| Global Technology Leaders Fund | A2 | EUR | LU0572952280 | 2011 |
| Global Technology Leaders Fund | A2 | HCHF | LU0892275776 | 2015 |
| Global Technology Leaders Fund | X2 | USD | LU0247699415 | 2000 |
| Global Technology Leaders Fund | X2 | EUR | LU0572954062 | 2011 |
| Japanese Smaller Companies Fund | A2 | USD | LU0011890265 | 2000 |
| Japanese Smaller Companies Fund | A2 | HUSD | LU0976556935 | 2015 |
| Japanese Smaller Companies Fund | A2 | HEUR | LU1572378708 | 2017 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|--------------|------|
| Japanese Smaller Companies Fund | X2 | USD | LU0247699928 | 2000 |
| Japanese Smaller Companies Fund | X2 | HEUR | LU1572380191 | 2017 |
| Japan Opportunities Fund | A2 | USD | LU0011889929 | 2000 |
| Japan Opportunities Fund | X2 | USD | LU0247699761 | 2000 |
| Pan European Absolute Return Fund | A1 | EUR | LU0264597450 | 2011 |
| Pan European Absolute Return Fund | A2 | EUR | LU0264597617 | 2007 |
| Pan European Absolute Return Fund | X2 | EUR | LU0264598342 | 2007 |
| Pan European Equity Fund | A1 | EUR | LU0209157733 | 2011 |
| Pan European Equity Fund | A2 | EUR | LU0138821268 | 2001 |
| Pan European Equity Fund | X2 | EUR | LU0247697120 | 2001 |
| Pan European Property Equities Fund | A3 | EUR | LU0209156925 | 2011 |
| Pan European Property Equities Fund | A2 | HUSD | LU1059379971 | 2014 |
| Pan European Property Equities Fund | A2 | EUR | LU0088927925 | 2000 |
| Pan European Property Equities Fund | X2 | EUR | LU0247697476 | 2000 |
| Pan European Smaller Companies Fund | A2 | EUR | LU0046217351 | 2000 |
| Pan European Smaller Companies Fund | X2 | EUR | LU0247697633 | 2000 |
| Strategic Bond Fund | A2 | USD | LU1627460816 | 2017 |
| Strategic Bond Fund | A2 | HEUR | LU1627461624 | 2017 |
| Total Return Bond Fund | A3q | EUR | LU0756065081 | 2013 |
| Total Return Bond Fund | A2 | EUR | LU0756065164 | 2012 |
| Total Return Bond Fund | X2 | EUR | LU0756066568 | 2012 |

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il "Soggetto Abilitato" o i "Soggetti Abilitati") sono i seguenti:

- RBC Investor Service Bank S.A., succursale di Milano Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano;
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Via Benigno Crespi, 19/A – MAC2 20159 Milano;
- Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella.

2. Banca depositaria

BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell'interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.

3. I Soggetti Abilitati

I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l'attività amministrativa relativa alle richieste di

sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (v) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite dei Collocatori; (vi) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni.

Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi compresa la ricezione e la gestione dei reclami, la stessa è attribuita ai Collocatori/Enti Mandatari presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'

4. Modalità e tempistica di trasmissione da parte dei Collocatori, delle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso al Soggetto Abilitato

I Collocatori hanno l'obbligo, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, di trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori italiani entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Alternativamente ciascun Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, potrà trasmettere tali domande sulla base di un apposito mandato di rappresentanza conferito dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di sottoscrizione delle Azioni per provvedere, in nome e per conto dello stesso, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Abilitato.

I Soggetti Abilitati provvedono, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV, i dati concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione presso l'Agente per i Trasferimenti.

Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 30, 6° comma, del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("D. Lgs. 58/98"). In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento al Soggetto Abilitato di un mandato senza rappresentanza:

- a sottoscrivere le Azioni;
- a richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, delle Azioni nel libro degli azionisti della SICAV;
- a inoltrare le richieste di conversione tra comparti pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti;
- ad espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni, su istruzione e per conto dei sottoscrittori.

I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All'atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

Nel caso di domande di sottoscrizione raccolte e trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, il sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza a questi ultimi – o alla Banca di supporto della liquidità di cui l'Ente Mandatario si avvale, ove applicabile – per l'incasso dei mezzi di pagamento. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Abilitato, mediante flusso elettronico concordato, i dati contenuti nel Modulo di sottoscrizione provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale. I Collocatori/Enti Mandatari trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento. I Collocatori/Enti Mandatari – o la Banca di supporto della liquidità di cui l'Ente Mandatario si avvale, ove applicabile – bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta.

Le operazioni successive sulle Azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione che le trasmette al Soggetto Abilitato nei medesimi termini e devono contenere le generalità del richiedente (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme "Documentazione d'offerta") con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'offerta che è disponibile sul sito della SICAV.

Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un trimestre.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano di Accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto. Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in caso di variazione del comparto, può non prevedere la modifica del piano commissionale calcolato all'apertura del PAC.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore.

Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti.

Rimborso

Gli azionisti, che abbiano acquistato Azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la loro richiesta di rimborso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *"Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?"* del Prospetto.

Le richieste di rimborso delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

I Collocatori/Enti Mandatari – o la Banca di supporto della liquidità di cui l'Ente Mandatario si avvale, ove applicabile – provvedono, laddove previsto, ricevuti i relativi importi dal Soggetto Abilitato, a corrispondere i proventi dei rimborsi agli investitori. Il pagamento dei rimborsi è effettuato in Euro al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il quinto giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione. Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella di disposizione delle disposizioni di bonifico.

Conversione

Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parziale delle Azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *"E' possibile effettuare una conversione fra investimenti?"* del Prospetto.

Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

5. Lettera di conferma dell'operazione effettuata

Il Soggetto Abilitato invia agli investitori italiani una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Nel caso di operazione di conversione soggette a tassazione, la conferma verrà effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

6. Modalità di utilizzazione delle tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le operazioni di rimborso e conversione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di operare in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire, delle informazioni dovute agli investitori, delle modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o della rete telefonica e dell'esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso è riportata nei siti predisposti in italiano a tale scopo. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

Per gli investimenti successivi, le richieste di rimborso e le operazioni di passaggio tra comparti che siano effettuate tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per il caso di un eventuale ripensamento

da parte dell'investitore. In ogni caso, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restando che le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia

Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

All'atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una commissione iniziale in percentuale dell'importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell'importo investito.

Con esclusivo riferimento alle Azioni di Classe X, verrà inoltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai comparti. La commissione di distribuzione matura su base giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo comparto.

Per ulteriori dettagli circa (i) l'applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun comparto e (ii) per la quota parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.

| Comparto | Categoria di Azione | Commissione iniziale ³ | Commissione di distribuzione | Quota parte retrocessa ai collocatori ⁴ |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Asian Dividend Income Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
| Asian Dividend Income Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Asian Growth Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Asian Growth Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Asia-Pacific Property Income Fund | A2, A3 | 5% | 0 | 100% |
| Asia-Pacific Property Income Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Biotechnology Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| China Opportunities Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
| China Opportunities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | X2 | 0 | 0,35% | 100% |
| Euro Corporate Bond Fund | A2, A3 | 5% | 0 | 100% |
| Euro Corporate Bond Fund | X2, X3q | 0 | 0,35% | 100% |
| Euro High Yield Bond Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
| Euro High Yield Bond Fund | X2, X3q | 0 | 0,35% | 100% |
| Euroland Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Euroland Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| European Growth Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| European Growth Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Global Equity Income Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
| Global Equity Income Fund | X2, X3q | 0 | 0,60% | 100% |

³ Si precisa che alle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.

⁴ La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.

| | | | | |
|-------------------------------------|---------|----|-------|------|
| Global High Yield Bond Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
| Global Multi-Asset Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Multi-Asset Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Global Natural Resources Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Natural Resources Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Global Property Equities Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
| Global Property Equities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Global Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Sustainable Equity Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Global Technology Leaders Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
| Global Technology Leaders Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Japanese Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Japanese Smaller Companies Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Japan Opportunities Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Japan Opportunities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Pan European Absolute Return Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
| Pan European Equity Fund | A1, A2 | 5% | 0 | 100% |
| Pan European Equity Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Pan European Property Equities Fund | A2, A3 | 5% | 0 | 100% |
| Pan European Property Equities Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Pan European Smaller Companies Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Pan European Smaller Companies Fund | X2 | 0 | 0,60% | 100% |
| Strategic Bond Fund | A2 | 5% | 0 | 100% |
| Total Return Bond Fund | A2, A3q | 5% | 0 | 100% |
| Total Return Bond Fund | X2 | 0 | 0,35% | 100% |

Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all'1% dell'importo lordo oggetto di rimborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l'applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i comparti Regionali e Specialistici e allo 0,25% per i comparti Obbligazionari. La commissione in oggetto è calcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del comparto e si applica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ciascun comparto. La commissione matura su base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

Spese Operative Annue del comparto a valere sugli attivi del comparto

Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del comparto:

| Comparto | Categoria di Azione | Commissione di gestione | Quota parte retrocessa ai collocatori |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Asian Dividend Income Fund | A2, A3q | 1,20% | 60% |
| Asian Dividend Income Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Asian Growth Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Asian Growth Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Asia-Pacific Property Income Fund | A2, A3 | 1,20% | 60% |
| Asia-Pacific Property Income Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Biotechnology Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| China Opportunities Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
| China Opportunities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | A2 | 0,75% | 60% |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | X2 | 1,00% | 60% |
| Euro Corporate Bond Fund | A2, A3 | 0,75% | 60% |
| Euro Corporate Bond Fund | X2, X3q | 0,75% | 60% |
| Euro High Yield Bond Fund | A2, A3q | 0,75% | 60% |
| Euro High Yield Bond Fund | X2, X3q | 0,75% | 60% |
| Euroland Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Euroland Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| European Growth Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| European Growth Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Global Equity Income Fund | A2, A3q | 1,20% | 60% |
| Global Equity Income Fund | X2, X3q | 1,20% | 60% |
| Global High Yield Bond Fund | A2, A3q | 0,75% | 60% |
| Global Multi-Asset Fund | A1, A2 | 1% | 60% |
| Global Multi-Asset Fund | X2 | 1% | 60% |
| Global Natural Resources Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Global Natural Resources Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Global Natural Resources Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Global Property Equities Fund | A2, A3q | 1,20% | 60% |
| Global Property Equities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Global Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Global Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|------|
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Global Sustainable Equity Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Global Sustainable Equity Fund | X2 | 1,20% | 100% |
| Global Technology Leaders Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
| Global Technology Leaders Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Japanese Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Japanese Smaller Companies Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Japan Opportunities Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Japan Opportunities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Pan European Absolute Return Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
| Pan European Absolute Return Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Pan European Equity Fund | A1, A2 | 1,20% | 60% |
| Pan European Equity Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Pan European Property Equities Fund | A2, A3 | 1,20% | 60% |
| Pan European Property Equities Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Pan European Smaller Companies Fund | A2 | 1,20% | 60% |
| Pan European Smaller Companies Fund | X2 | 1,20% | 60% |
| Strategic Bond Fund | A2 | 0.75% | 60% |
| Total Return Bond Fund | A2, A3q | 0,75% | 60% |
| Total Return Bond Fund | X2 | 1,00% | 60% |

Altre Spese Operative annue a carico del comparto

Su tutti i comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto, potranno essere applicate commissioni di performance che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il relativo ammontare e calcolo varia a seconda dei comparti ed è riportato nella sezione “*Commissioni, competenze e spese*” del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i comparti Euro Corporate Bond, Euro High Yield Bond, Global High Yield Bond, Emerging Market Corporate Bond, Biotechnology Fund e Pan European Absolute Return Fund, la cui commissione di performance è pari al 20% dell'importo pertinente e per i comparti China Opportunities Fund, Global Smaller Companies Fund e Global Sustainable Equity per cui il Gestore ha rinunciato alla commissione di performance), laddove per “importo pertinente” si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di performance interessato e l'incremento del benchmark nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il benchmark sia sceso). Il periodo di performance sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di performance, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

Su tutti i comparti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese del Conservatore del registro, dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrativo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

8. Agevolazioni finanziarie

Ai consulenti finanziari e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatari) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali, riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all'importo investito, alle caratteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle prospettive future di investimento da parte di quest'ultimo.

9. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato. Il Soggetto Abilitato utilizzato nel caso di specie è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch.

In sede di sottoscrizione o di rimborso, i sottoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle specifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti indicati.

| Tipo di operazione | Allfunds Bank S.A.U. |
|------------------------|----------------------------------|
| Sottoscrizione | Fino ad un massimo di Euro 25,00 |
| Rimborso | Fino ad un massimo di Euro 25,00 |
| Conversione | Non applicabile |
| Apertura PAC | Fino ad un massimo di Euro 25,00 |
| Rate successive | Fino ad un massimo di Euro 2,00 |
| Dividendi | Non applicabile |

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. Documenti e informazioni

Il valore unitario dei diversi comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso, è pubblicato sul sito della SICAV, all'indirizzo www.janushenderson.com.

Sono altresì pubblicati sul sito sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata, dei seguenti documenti e informazioni:

- il Prospetto e il KIID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;
- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

11. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "Decreto 917"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Decreto 917 ("OICVME") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono soggetti a ritenuta. Si segnala che, sino al periodo d'imposta precedente a quello che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'articolo 168-bis del Decreto 917, ai fini dell'individuazione degli "Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni" (cd. *white list*), occorre fare riferimento alla lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il

“Decreto 66”), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento (in luogo della previgente misura del 20 per cento applicabile dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014).

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1° luglio 2014, all’atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l’aliquota nella misura del 26 per cento; tuttavia, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore sino al 30 giugno 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (“Decreto 601”) ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del Decreto 917 (o al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 sono state stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell’attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell’operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Ad ogni modo, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, per i proventi riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la quota dei proventi relativa alle obbligazioni ed agli altri titoli sopra indicati va computata nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell’OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all’OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell’ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l’altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell’articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell’OICVME siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d’imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d’imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell’articolo 18 del Decreto 917.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello *status* dell’investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell’OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

* * *